

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ILLUMINOTECNICO DA DESTINARE ALL’ILLUMINAZIONE DEI REPERTI CONSERVATI PRESSO IL MUSEO EGIZIO DI TORINO
CPV 31524100 - 6 - CIG 796816736C - NUTS ITC11

1. OGGETTO E LUOGO

- 1.1 Il presente Capitolato contiene la descrizione e la specificazione delle prescrizioni tecniche, amministrative ed economiche per l’esecuzione, in favore della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (di seguito “**Fondazione**”), della fornitura di materiale illuminotecnico da destinare all’illuminazione dei reperti conservati presso il Museo Egizio di Torino (di seguito “**Fornitura**”) – CIG 796816736C.
- 1.2 La Fornitura deve essere svolta presso i locali che ospitano la collezione permanente del Museo Egizio di Torino (di seguito “**Museo**”), via Accademia delle Scienze n. 6, 10123 - Torino (TO).

2. DURATA

La consegna dei Beni dovrà essere effettuata entro 4 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto secondo le scadenze temporali indicate nel cronoprogramma di cui al successivo punto 4.

3. MODALITA’ DI ESECUZIONE

- 3.1. Il materiale illuminotecnico oggetto della presente Fornitura (di seguito i “**Beni**”) è specificato nell’elenco allegato al Disciplinare (**All. n. 1 del Disciplinare**) fatto salvo il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
- 3.2. I Beni dovranno essere conformi:
- ai requisiti di sicurezza (es: IMQ) e di emissione elettromagnetica (es: FCC);
 - alle disposizioni contenute nella Direttiva Europea n. 2012/27/EU sull’efficienza energetica.
- 3.3. I Beni dovranno essere nuovi di fabbrica e consegnati negli imballi originali di fabbricazione.
- 3.4. Il Fornitore assume l’obbligo di garantire che i Beni siano esenti da vizi e difetti e ne garantisce il perfetto funzionamento per un periodo non inferiore a n. 2 anno/i, senza alcun onere aggiuntivo per la Fondazione.
- 3.5 L’Appaltatore si impegna, inoltre, a garantire la conformità dei Beni alle altre normative CEE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei Beni medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
- 3.6 I Beni dovranno essere consegnati con i rispettivi manuali di installazione, uso e manutenzione redatti nella lingua del paese in cui il prodotto è distribuito e in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, preferibilmente in italiano. Si richiedono, inoltre, le relative schede di sicurezza rilasciate dai rispettivi produttori, in ottemperanza alle normative europee di volta in volta vigenti.
- 3.7 La Fondazione ha la facoltà di richiedere la sostituzione dei Beni che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti o che, per qualsiasi causa, non risultassero conformi a quanto richiesto nel presente Capitolato e alle norme vigenti. In tal caso, L’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura

e spese, a sostituire i Beni con altri ritenuti idonei entro e non oltre n. 7 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 11.1., lett. c), e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa.

- 3.8 La consegna dei Beni presso il Museo avverrà in momenti differenti a seconda delle esigenze dettate dall'allestimento, ovverosia secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui al successivo punto 4. La consegna dovrà avvenire, in ogni caso, esclusivamente negli orari e nei giorni indicati dalla Fondazione.
- 3.9 La consegna dei Beni dovrà avvenire **tassativamente** in presenza di personale autorizzato della Fondazione, previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione della stessa di cui al successivo punto 5.
- 3.10 Ad ogni consegna dovrà corrispondere un documento di trasporto con l'indicazione della data e del materiale consegnato.
- 3.11 L'Appaltatore deve prevedere la presenza nell'area di consegna di un adeguato numero di mezzi e attrezzature necessari allo svolgimento di tutte le operazioni di scarico e relative movimentazioni dei materiali necessari al corretto svolgimento di quanto previsto, nei modi e nei tempi, dal presente capitolato.
- 3.12 Nella consegna dei Beni l'Appaltatore si impegna a non ostacolare le attività svolte dalle altre ditte presenti presso il Museo.
- 3.13 In caso di consegne pesanti o ingombranti, l'Appaltatore dovrà:
- espletare le consegne per mezzo di un veicolo dotato di sponda caricatrice idraulica privilegiando l'uso di bancali in legno tipo "euro" e stabilizzando il carico con pellicola film estendibile trasparente;
 - effettuare lo scarico delle merci presso l'area dedicata di via Eleonora Duse n.1 – 10123 Torino (TO). E' onere dell'Appaltatore richiedere, presso gli uffici comunali competenti, le eventuali autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e per la chiusura al traffico veicolare della strada.

4. CRONOPROGRAMMA

4.1. La consegna dei Beni presso la sede del Museo, dovrà avvenire secondo le tempistiche di seguito riportate:

	16/ 17 ottobre	21/22 ottobre	4/5 novembre	18/19 novembre	25/26 novembre	2/3 dicembre
SALA 1						
SALA 2						
SALA 3						
SALA 4						
SALA 5						
SALA 6						
SALA 7						
SALA 8						
SALA 10						
SALA 11						
SALA 12						
SALA 13						
SALA 15						
SALA AUDIOGUIDE						

	Consegna materiale
--	--------------------

- 4.2. Il cronoprogramma potrà subire variazioni per effetto delle tempistiche di gara: in tal caso, verrà consegnato all'aggiudicatario il cronoprogramma definitivo adeguato alle variazioni eventualmente intervenute, pur mantenendo la medesima cadenza temporale descritta nelle colonne di cui alla tabella contenuta al punto 4.1.
- 4.3. Nell'eventualità che la consegna nel termine indicato non fosse possibile per cause imputabili alla Fondazione (es: ritardo nel montaggio del materiale), l'Appaltatore verrà avvertito a mezzo PEC n. 1 settimana prima della data presunta di consegna indicata nel cronoprogramma. In questo caso, i Beni dovranno essere momentaneamente stoccati presso i locali identificati dall'Appaltatore senza alcun onere per la Fondazione.

5. REFERENTE DELL'APPALTATORE. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELLA FONDAZIONE.

- 5.1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento della Fornitura, deve nominare per iscritto un **Referente**, incaricato di dirigere, coordinare e controllare lo svolgimento della Fornitura e al fine di attivare ogni supporto tecnico e informativo che si renda necessario.
- 5.2. Il Referente risponde direttamente di eventuali problemi che dovessero sorgere nell'esecuzione della Fornitura.
- 5.3. Tutte le comunicazioni formali tra Appaltatore e la Fondazione saranno poste in essere per mezzo del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dalla Fondazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.
- 5.4. In caso di impedimento del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia a mezzo PEC alla Fondazione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
- 5.5. La Fondazione, prima dell'inizio dell'esecuzione della Fornitura, si riserva di nominare il **Direttore dell'esecuzione** del contratto che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

6. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

- 6.1. L'Appaltatore esegue la Fornitura in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato, nel Contratto e nella propria Offerta, nel rispetto della normativa applicabile e, in ogni caso, con un livello qualitativo e professionale adeguato all'importanza dei beni e delle opere conservate nel Museo.
- 6.2. Tutte le fasi della Fornitura saranno coordinate e supervisionate dal Direzione dell'esecuzione e l'Appaltatore si impegna a rispettare le sue richieste e/o le indicazioni.
- 6.3. Per ogni modifica o alterazione o danno accertato ed arrecato alle strutture del Museo durante la consegna dei Beni, verrà addebitato all'Appaltatore il relativo costo di ripristino o di sostituzione.
- 6.4. I costi di imballo, carico e scarico, ivi compresi quelli per eventuali opere di sollevamento, nonché i costi di trasporto e consegna dei Beni, sono a carico all'Appaltatore che assume, altresì, il rischio di perdita e/o danno ai Beni derivanti dall'imballaggio e dal trasporto, fino alla consegna presso la sede del Museo.
- 6.5. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nella Fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili alla data dell'offerta, al settore e alla località in cui si svolge la Fornitura stessa, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località successivamente stipulato per il settore. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- 6.6. L'Appaltatore deve inoltre provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti e contratti, pongono a suo carico.
- 6.7. Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assistenziali e previdenziali per i lavoratori impiegati nella

Fornitura sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione e di ogni indennizzo. La Fondazione rimane, quindi, estranea ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore ed il personale impiegato per l'esecuzione della Fornitura.

- 6.8. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e di ogni altra disposizione di legge, regolamento e provvedimento amministrativo posto a tutela della sicurezza dei lavoratori.
- 6.9. L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti idonei allo svolgimento delle attività ad esso demandate e di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla Fornitura sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indica il C.C.N.L. applicabile al settore merceologico di competenza.
- 6.10. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici per i lavoratori impiegati nella Fornitura sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione e di ogni indennizzo. La Fondazione rimane, quindi, estranea ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore e il personale per l'esecuzione della Fornitura.

7. CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E FATTURAZIONE

- 7.1 Il Corrispettivo per l'esecuzione della Fornitura è quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore. Tale corrispettivo si intende comprensivo di tutte le attività e le prestazioni indicate nel presente Capitolato e di tutto quanto necessario e opportuno per l'esecuzione a regola d'arte della Fornitura.
- 7.2 Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all'Appaltatore entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione di cui al precedente punto 4.1.
- 7.3 La garanzia di cui al punto 7.2. è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo d.lgs. n. 385/1993.
- 7.4 L'importo della garanzia di cui al punto 7.2. viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Fondazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- 7.5 La restante parte del corrispettivo sarà erogato in un'unica soluzione una volta ultimata integralmente l'esecuzione della Fornitura e il pagamento avverrà a n. 30 giorni fine mese dalla trasmissione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore, subordinato alla verifica della correttezza retributiva e contributiva tramite acquisizione del DURC dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore, nonché della corretta esecuzione della Fornitura.
- 7.6 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento, saranno viste e trasmesse dalla capogruppo alla Fondazione alla scadenza dei termini previsti. Il pagamento avverrà mediante accredito bancario a favore di ciascun membro raggruppato. E' espressamente esclusa la possibilità di un unico accredito bancario a favore della capogruppo.
- 7.7 In caso di subappalto, la Fondazione non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore che sarà, quindi, effettuato dall'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà però trasmettere alla Fondazione, entro n. 20 giorni dalla data di ciascun pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata con l'indicazione delle ritenute di garanzia applicate. La Fondazione sarà tenuta a corrispondere direttamente l'importo dovuto per le sole prestazioni dallo stesso svolte nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/16.

- 7.8** Non è configurabile l'inadempimento né la mora della Fondazione, qualora questa non abbia provveduto a pagamento del corrispettivo alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato, per ragioni imputabili esclusivamente all'Appaltatore, il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.
- 7.9** Si precisa che in base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie", legge n. 136/2010 s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 7.10** L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento dell'Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a.
- 7.11** L'Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla Fornitura un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Fondazione di verificare che tali contratti "a valle" contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.
- 7.12** L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Fondazione e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7.13** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG in relazione a ciascuna transazione posta in essere e l'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro n. 7 giorni dall'accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
- 7.14** Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi alla Fornitura, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti, consulenti e fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato, per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.
- 7.15** Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Fondazione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
- 7.16** È fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni di credito o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione della Fornitura; tali cessioni o procure non saranno accettate, né potranno in nessun caso essere opposte alla Fondazione.

8. SUBAPPALTO. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 8.1.** Il subappalto è consentito nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/16 e in presenza delle seguenti condizioni:
- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare;
 - b) che l'Appaltatore richieda alla Fondazione di essere autorizzato al subappalto;
 - c) che l'Appaltatore depositi presso la Fondazione, almeno n. 20 giorni prima della data di effettivo avvio della Fornitura, il contratto di subappalto e le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto.
- 8.2.** Il subappalto non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dal Contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso la Fondazione della buona esecuzione del contratto.
- 8.3.** L'Appaltatore non può cedere a terzi, a pena di nullità, in tutto o in parte il Contratto e la Fornitura. In caso di violazione di tale divieto saranno posti a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni derivanti alla Fondazione.

9. GARANZIE

A) GARANZIA DEFINITIVA

- 9.1.** L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è tenuto a depositare, al momento della stipula, una garanzia di importo pari a quanto previsto nell'art. 103 del d.lgs. n. 50/16 nella forma della cauzione (in contanti o in titoli del debito pubblico) o della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93.
- 9.2.** Tale garanzia deve essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31. e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/16.
- 9.3.** Tale garanzia dovrà, altresì, restare in vigore per tutta la durata del Contratto e, in caso di riduzione, essere immediatamente reintegrata in applicazione dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/16.
- 9.4.** In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia fideiussoria è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

B) GARANZIA ULTERIORE

- 9.5.** Prima della stipula del contratto il Fornitore, al fine di poter usufruire dell'erogazione dell'anticipazione pari al 20% del corrispettivo entro i n. 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, dovrà costituire la garanzia prevista ai precedenti punti 7.2, 7.3 e 7.4 che dovrà essere resa in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

10. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI.

- 10.1.** L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a persone o cose cagionati direttamente o indirettamente dal suo personale o da quello del subappaltatore impiegato nella Fornitura e/o in connessione e/o in conseguenza con l'esecuzione della Fornitura medesima.
- 10.2.** L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell'Esecuzione alla presenza del Referente. A tale scopo la Fondazione comunicherà con congruo anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora previsti per l'accertamento e nel caso in cui il Referente non manifesti la volontà di partecipare si procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

- 10.3.** Per ottenere il rimborso delle spese sostenute in relazione ai danni di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dalla risoluzione del Contratto e la rifusione degli stessi, la Fondazione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.
- 10.4.** I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a cause di forza maggiore dovranno essere denunciati a mezzo PEC alla Fondazione entro n. 3 giorni dall'inizio del loro avverarsi, pena la decadenza dal diritto di farli valere. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili. I danni ascrivibili all'arbitraria esecuzione della Fornitura non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire ogni ulteriore pregiudizio connesso e/o consequenziale derivante alla Fondazione.
- 10.5.** La Fondazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'Appaltatore che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico della Fondazione medesima.

11. PENALI

- 11.1.** La Fondazione si riserva di applicare le seguenti penali:
- a) ritardo nei tempi di consegna previsti al precedente punto 4.1. del presente Capitolato penale pari allo 0,1% dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo maturato;
 - b) per ogni inadempimento contestato all'Appaltatore, in relazione agli obblighi descritti ai punti 3.2, 3.3, 3.5 e 3.6 si applicherà una penale di 2.000,00 €;
 - c) per ogni mancata sostituzione dei Beni nei casi e nel termine previsto al precedente punto 3.7: penali pari a 1.000,00 €
- 11.2.** L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il diritto della Fondazione di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
- 11.3.** L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del corrispettivo contrattuale, salva in tal caso la facoltà della Fondazione di avviare la procedura di risoluzione del contratto.
- 11.4.** Le penali a carico dell'Appaltatore saranno dedotte dal corrispettivo dovuto nella fattura successiva alla contestazione e comunicazione di applicazione.
- 11.5.** Salvo che l'inadempimento non sia causa di risoluzione del contratto, la Fondazione formulerà contestazione per iscritto e a mezzo PEC all'Appaltatore, segnalando la penale applicabile e invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro n. 5 giorni. In mancanza di riscontro, la penale si intenderà tacitamente accettata. Nel caso di giustificazioni ritenute inadeguate, la Fondazione comunicherà l'applicazione delle penali previste nel presente articolo.
- 11.6.** La Fondazione si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'Appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento della Fornitura e per rimediare alle violazioni sanzionate con le penali.
- 11.7.** Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto dalla Fondazione all'Appaltatore in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti della Fondazione.
- 11.8.** Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, e a mezzo PEC, che dovrà pervenire alla Fondazione entro n. 15 giorni dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto. L'Appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

12. RISOLUZIONE

- 12.1.** La Fondazione si riserva di risolvere il Contratto in tutti i casi previsti all'art. 108 del d.lgs. n. 50/16.
- 12.2.** La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
- a) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 7 del presente Capitolato;
 - b) subappalto non autorizzato, come previsto dall'art. 8 del presente Capitolato;
 - c) importo delle penali superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - d) cessione totale o parziale del Contratto o del credito.
- 12.3.** Al ricorrere di una delle circostanze di cui al precedente punto 12.3, la Fondazione comunicherà all'Appaltatore a mezzo PEC l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa e il contratto sarà risolto di diritto all'atto della ricezione della PEC, salvo il diritto al risarcimento dei danni subito dalla Fondazione, compresi quelli relativi alle spese necessarie per addvenire alla stipulazione di nuovo contratto.
- 12.4.** La risoluzione del Contratto determina l'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto della Fondazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro operatore. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale della fornitura effettuata, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
- 12.5.** In caso di risoluzione del Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore o fallimento del medesimo, la Fondazione si riserva di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 12.6.** In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale oppure annullamento, revoca o ritiro in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il Contratto potrà essere risolto mediante PEC da inviarsi dalla Fondazione all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere dalla Fondazione a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extra-contrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della PEC.

13. RECESSO

- 13.1.** La Fondazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e per qualsiasi ragione, previo preavviso di n. 30 giorni a mezzo PEC. In tal caso all'Appaltatore sarà riconosciuto il pagamento della somma di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 50/16, ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1.** Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato o nel Contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50), al Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "codice dei contratti pubblici", nelle parti ancora in vigore (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), al Codice Civile.
- 14.2.** Per eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione del presente Capitolato o del Contratto è competente il Tribunale Civile di Torino.
- 14.3.** I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i. nonché al Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente affidamento.
- 14.4.** Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese di bollo ed eventualmente di registro, in caso d'uso, del contratto.

14.5. Le spese di pubblicazione del bando di gara sostenute dalla Fondazione saranno rimborsate dall'Appaltatore entro n. 60 giorni dall'aggiudicazione.